

## OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Agosto 2013

### **Giurisdizione. Imposte e tasse.**

**T.A.R. Abruzzo, Pescara, 13 agosto 2013, n. 434 – Pres. ed est. Eliantonio.**

*La controversia avente ad oggetto la domanda di annullamento della delibera del Consiglio comunale di rideterminazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), nella parte relativa all'aliquota applicabile per le unità immobiliari degli ATER/IACP è devoluta alla cognizione del giudice amministrativo avendo per oggetto un atto amministrativo generale, presupposto dell'accertamento e della determinazione in concreto del tributo, in funzione di integrazione del precetto legislativo. La giurisdizione delle Commissioni tributarie non si estende agli atti amministrativi generali di valenza tributaria, dei quali è consentita soltanto la disapplicazione, ai fini dell'accertamento della debenza o meno dell'imposta.*

*Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati non rientrano nella nozione di "abitazione principale", così come definita dalla normativa tributaria; ne discende che il Comune può legittimamente prevedere per gli alloggi ATER un'aliquota differente e più penalizzante rispetto a quella prevista per le abitazioni principali; siffatta diversità di disciplina non può ritenersi né irragionevole né in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.*

[Link al testo della sentenza](#)

Nello stesso senso, cfr. TAR Liguria 3 luglio 2013, n. 992 citata dalla sentenza massimata.

### **Contratti Pubblici nei Settori Ordinari.**

#### **Autotutela.**

**T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 14 agosto 2013, n. 7952 - Pres. Sandulli, Est. Trivarico**

*E' illegittima la riammissione in gara della società controinteressata la cui offerta mancava di un modello allegato, posto a pena di esclusione.*

*La mancata allegazione di detto modello priva infatti l'offerta di una sua specifica paternità, con relativa assunzione di responsabilità circa la sua serietà, ed ha inoltre determinato l'incompletezza dell'offerta, per omessa indicazione degli oneri della sicurezza contenuti nel modello "C".*

*Il risarcimento del danno, a carico dell'Amministrazione, comprende le spese affrontate per la partecipazione al procedimento, quantificate in un valore pari al 2 % dell'importo dell'appalto.*

[Link al testo della sentenza](#)

## **Farmacia. Pianta organica**

**T.A.R. Liguria, Sez. II, 13 agosto 2013 n. 1123 - Pres. Est. Caruso**

*La competenza in materia di identificazione delle zone di collocazione delle nuove farmacie, da istituire ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 1/2012, appartiene alla Giunta Comunale e non al Consiglio (v. T.A.R. Liguria, II, 29 luglio 2013, n. 1113).*

[Link al testo sentenza](#)

## **Farmacia. Pianta organica**

**T.A.R. Liguria, Sez. II, 13 agosto 2013 n. 1123 - Pres. Est. Caruso**

*La violazione del termine ("entro e non oltre") di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 27/2012, fissato dal legislatore (art. 11, cit., comma 2) per l'individuazione da parte dei Comuni delle nuove sedi farmaceutiche e l'invio dei dati alle Regioni, legittima ed anzi impone (ai sensi del comma 9 dello stesso art. 11) l'intervento sostitutivo di queste ultime nei successivi sessanta giorni, ma non invalida le determinazioni eventualmente assunte, sia pure tardivamente, dai Comuni prima di detto intervento, che va oltre tutto preceduto da diffida – nella fattispecie non formulata dalla Regione Liguria - secondo le regole generali.*

[Link al testo sentenza](#)

## **Processo amministrativo. Competenza**

**T.A.R. Liguria, Sez. II, 23 agosto 2013 n. 1139 - Pres. Caruso Est. Goso**

*Nonostante il codice del processo amministrativo non preveda specifici criteri di competenza nel caso di autonoma azione di condanna al risarcimento del danno, non vi è ragione per ritenere che non debbano trovare applicazione, anche in tal caso, i criteri di collegamento definiti dall'art. 13 c.p.a.). Infatti, anche nel caso in cui la pretesa risarcitoria prescinda dall'impugnazione di atti presupposti, permane una stretta consequenzialità logica fra giudizio demolitorio e giudizio risarcitorio, nel senso che il giudice è pur sempre chiamato ad accertare l'ingiustizia del danno ai fini del riconoscimento del risarcimento e quindi, seppure in via incidentale, a valutare l'illegittimità dell'atto da cui scaturisce il pregiudizio.*

[Link al testo sentenza](#)

## **Processo amministrativo. Competenza**

**T.A.R. Liguria, Sez. II, 23 agosto 2013 n. 1139 - Pres. Caruso Est. Goso**

*In una controversia in cui l'atto in contestazione [si trattava del recesso da un accordo pubblico], pur non essendo stato adottato da un organo o ente ultraregionale, non circoscrive la propria efficacia al territorio di una sola regione, essendo pacifico che gli effetti immediati del recesso incidono direttamente sull'attività di entrambi gli enti che avevano stipulato l'accordo, sia quello che ha deciso di sciogliersi dagli impegni assunti sia sulla controparte che aveva fatto affidamento sul vincolo pattizio, deve trovare applicazione il criterio residuale previsto, per gli atti a efficacia*

*ultraregionale (“negli altri casi”), dal comma 3 dell’art. 13, con riconoscimento della competenza in capo al T.A.R. centrale. E’ vero che tale disposizione si riferisce letteralmente agli atti dei “soggetti pubblici a carattere ultra regionale”, ma tale formulazione non può ritenersi di ostacolo alla conclusione proposta. La ratio sottesa al menzionato comma 3, infatti, è chiaramente quella di prevedere un criterio residuale che venga in soccorso ogni qual volta l’applicazione del criterio dell’efficacia comporterebbe la radicazione della competenza in capo a più tribunali: non vi è ragione, pertanto, per ritenere che detto criterio non debba trovare applicazione nel caso in cui l’atto sia stato adottato da un ente che, nella specifica situazione, ha esercitato un’attività assimilabile, quanto agli effetti, a quella degli organi ultraregionali. La competenza a decidere sulla presente controversia appartiene, quindi, al T.A.R. del Lazio, sede di Roma.*

[Link al testo sentenza](#)

La fattispecie era la seguente: la ricorrente Regione Liguria aveva proposto, in via graduata, due distinte azioni: con la prima di esse, agiva per conseguire la condanna della Regione Piemonte al risarcimento dei danni cagionati dall’illegittimo recesso da un protocollo di intesa precedentemente stipulato da entrambe; in via subordinata, proponeva domanda di annullamento della precedente deliberazione di giunta con cui la Regione Piemonte aveva revocato la propria adesione al medesimo protocollo di intesa.

## **Rifiuti**

**T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 1 agosto 2013 n. 1217 - Pres. Allegretta, Est. Cocomile**

**T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 13 agosto 2013 n. 1242 - Pres. Allegretta, Est. Cocomile**

*L’A.n.a.s s.p.a. e la Autostrade per l’Italia s.p.a. (concessionaria della gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle autostrade di proprietà dello Stato) sono da ritenersi obbligate, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla pulizia delle sede stradale e delle relative pertinenze e, quindi, alla rimozione, non solo dei rifiuti abbandonati direttamente sulla sede stradale, ma anche di quelli abbandonati sulle pertinenze o sulle altre strutture annesse alla strada.*

[Link al testo sentenza 1217 e sentenza 1242](#)

Nello stesso senso, si vedano Cons. Stato, Sez. V, 31 maggio 2012, n. 3256, citata dalla sentenza massimata, T.A.R. Basilicata, 4 ottobre 2012 n. 457 e 11 maggio 2012 n. 192.

## **Contratti pubblici nei settori ordinari**

**T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 8 agosto 2013 n. 1239 - Pres. Allegretta, Est. Petrucciani**

*L’interpello in ipotesi di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto previsto dall’art. 140 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 non costituisce una nuova gara, ma si presenta quale ulteriore segmento dell’originaria procedura d’affidamento, della quale assorbe tutti gli atti e gli adempimenti presupposti; deve pertanto trovare applicazione, ai fini della nuova aggiudicazione, il disciplinare dell’originaria procedura di gara.*

[Link al testo sentenza](#)

Nello stesso senso, si vedano T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 14 luglio 2011 nn. 3839 e 10 novembre 2010 n. e 23753, citate dalla sentenza massimata e Cons. Stato, sez. VI, 11 gennaio 2010 n. 20.

**Contratti Pubblici nei Settori Ordinari.**  
**Concessione di servizi pubblici.**  
**Giurisdizione giudice ordinario.**

**T.A.R. Umbria, 12 agosto 2013, n. 445 - Pres. Lamberti, Est. Fantini**

*E' inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo la domanda volta ad ottenere l'indennizzo connesso al riscatto, da parte del Comune, degli impianti destinati al servizio di illuminazione votiva.*

*Nella fattispecie in esame, caratterizzata dal fatto che la società gestrice del servizio rimane proprietaria degli immobili e degli impianti di illuminazione votiva, che non sono dunque di proprietà pubblica, trova applicazione la disciplina del riscatto dei servizi affidati in concessione di cui al r.d. n. 2578 del 1925 ed al d.P.R. n. 902 del 1986, implicante la corresponsione di un'indennità.*

[Link al testo della sentenza](#)